

Avv. Francesca Baregi
56125 Pisa Via San Martino n.30
Tel. 050 49138 Fax 050 502703
Pec francesca.baregi@pecordineavvopcatipisa.it

Ecc. mo CONSIGLIO DI STATO
Sede Giurisdizionale
Ricorso in Appello
(ex art.100 c.p.a.)

Ricorrono :

CHIARA GALAZZO nata a Ragusa il 26.07.1984 residente in Via G.M. Giulietti n. 10, San Giuliano Terme c.f. GLZCHR84L66H163X

LORENZO MARCIANTE nato a Sciacca il 15.09.1990 residente in Via Verona n. 23, Sciacca c.f. MRCLNZ90P15I533J

ALICE NELLI nata a Volterra il 04.08.1990 residente in Via Don Minzoni n. 39, Volterra c.f. NLLLCA90M44M126C

PATRIZIA ESPOSITO nata a Copertino il 28.10.1981 residente in Via Benedetto Croce n. 68, Lecce c.f. SPSPRZ81R68C978H

ELISA PAPINI nata a Livorno il 16.01.1979, residente in Via Guglielmo Micheli n.27, Livorno c.f. PPNLSE79A56E625Q

ALICE BONDI nata a Livorno il 20.02.1984 residente in Via G. Byron n. 62, Livorno c.f. BNDLCA84B60E625W

ELISA GIATTI nata a Carrara il 29.02.1984 residente in Via Ilice n. 27, Carrara c.f. GTTLSE84B69B832X

FRANCESCA PAGLIARI nata a Lucca il 13.12.1993 residente in Via di Traversa Terza di Viale G. Puccini n. 85, Lucca c.f. PGLFNC93T53E715V

VERONICA PILLONI nata a Livorno il 16.12.1988 residente in Via Siepi n. 52, Livorno c.f. PLLVNC88T56E625A

ILARIA FARAONI nata Pontedera il 19.04.1979 residente in Via Pesco n.43, Santa Maria a Monte c.f. FRNLRI79D59G843Q

FEDERICO SABATINI nato a Pisa il 18.07.1985 residente in Via Dell'Uliveta n.56, Livorno c.f. SBTFR85L18G702O

GALATI MADDALENA nata a Soriano Calabro il 06.03.1986 residente in Via Benvenuto Cellini n.1/
e, San Giuliano Terme c.f. GLTMDL86C46I854E

CHIARA CECCHERINI nata a Pisa il 02.09.1986, residente in Via della Maddaleba n. 20, Livorno
c.f. CCCCHR86P42G702J

ROBERTA MENCONI nata a Carrara il 02.04.1969 residente in Viale XX Settembre n. 1G, Carrara
c.f. MNCRRT69D42B832S

LAURA DI CENSO nata a Livorno il 03.06.1970 residente in Via Masaccio n. 10, Livorno c.f.
DCNLRA70H43E625X

Rappresentati e difesi dall'**Avv. Francesca Baregi del Foro di Pisa c.f. BRGFNC58P53A657C** come
da procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati in Pisa, Via San Martino n.30

Dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo

francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it e fax 050502703

contro

**Ministero dell' Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore rappresentato
dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12**

Pec : ags.m@mailcert.avvocaturastato.it

contro

**Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
Sandra Bernardini (BRNSDR63A64G702L) e dall'Avv. Elena Orbini Michelucci
(RBNLNE66S70E715K) , legalmente domiciliata presso l'Avvocatura di Ateneo con sede in Pisa,
Lungarno Pacinotti n. 43/44**

Pec: sandra.bernardini@pecordineavvocatipisa.it

Pec: elena.orbinimichelucci@pecordineavvocatipisa.it

contro

**La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico**

2019-2020, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti con domicilio presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, Via Paoli n. 15, Pisa

Pec. cfds@pec.unipi.it

e nel contraddittorio

della sig.ra Giorgia Feraudo nata a Ivrea il 06.07.1980 residente a Marina di Carrara (Massa) Via Maggiani n. 19 c.f. FRDGRG80L46E379I

e nei confronti

della sig.Giulia Scarpone residente a Volterra Viale Franco Porretti n.11

della sig.Melania Gliozzi residente a Pisa, Via San Lorenzo n.29

della sig.Giovanna Tennerelli residente a Pisa Via Luigi Russo n.6

della sig.Roberta Chiavistelli residente a Riparbella, Pisa, Località san Martino n.2

per la riforma

della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana in data 24.02.2021 n.297/2021 resa nel giudizio NR 57/2021

per l'annullamento

previa adozione delle opportune misure cautelari,

- dei Verbali della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, pubblicato con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. 401 del 26.02.2020, modificato con DR n, 497 del 9.03.2020, DR n. 527 del 18.03.2020, con DR N. 772 del 28.05.2020 , con DR n. 1125 del 27.08.2020 e con DR 1762 del 5.11.2020, della seduta del 7 novembre 2020, nella parte in cui i ricorrenti non venivano ammessi alla prova orale di detto concorso per non aver conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30, come è risultato dall'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato all'Albo dell'Università di Pisa in data 10-11 novembre 2020.

- del Decreto Rettoriale protocollo n. 1100 del 7.08.2020, nella parte in cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2019-2020- per la scuola secondaria di secondo grado, conosciuto dai ricorrenti all'esito della istanza di accesso agli atti.
- del verbale della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2019-2020 del 28 settembre 2020, conosciuta dai ricorrenti all'esito della istanza di accesso agli atti.
- di ogni altro atto connesso, presupposto e pregiudizievole e nello specifico l'approvazione definitiva dell'elenco degli ammessi al corso di specializzazione al termine dell'espletamento delle prove orali pubblicato in data 21.12.2020 con D.R. n. 212/ 2020.

Trascriviamo e riproponiamo per intero il ricorso avanti il Tar della Toscana recante il NR 57/2021.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla selezione per l'accesso ai corsi, per la scuola secondaria per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado, bandito dall'Università di Pisa con D.R. n. 401 del 26.02.2020, modificato con D.R. n. 497 del 09.03.2020, con D.R. n. 527 del 18.03.2020, con D.R. n. 772 del 28.05.2020 con D.R. n. 1125 del 27.08.2020 , con D.R. n. 1762 del 05.11.2020 e con Dr 1762/2020, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011 e dei Decreti Ministeriali n. 82 dell'8 febbraio 2020 e n. 95 del 12 febbraio 2020.

Il bando metteva a concorso, per l'anno accademico 2019- 2020, un totale di 200 posti, così ripartiti, per ciascun ordine di scuola:

- 15 posti per la scuola dell'infanzia;

- 55 posti per la scuola primaria;
- 55 posti per la scuola secondaria di primo grado
- 75 posti per la scuola secondaria di secondo grado

Per ogni ordine di scuola venivano specificati i requisiti di ammissione, e segnatamente, per la scuola secondaria di secondo grado, quelli previsti all'art. 2 del D.M. n. 95 del 12.02.2020.

Il bando di concorso, all'articolo 4, comma 1 bis, consentiva l'accesso diretto alle prove di cui al successivo articolo 6, comma 2 lettera b) – le prove scritte- ai partecipanti che nei 10 anni precedenti avessero svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonchè i candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n.104.

La maggior parte dei ricorrenti, in possesso dei predetti requisiti, accedevano direttamente alle prove scritte, senza sostenere il test preselettivo, mentre altri, Sig.re Gitto e Bruni, superavano positivamente il test.

Il successivo articolo 6 del bando, al comma 1, indicava testualmente “la prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di competenze:

- *didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- *su empatia e intelligenza emotiva;*
- *su creatività e pensiero divergente;*
- *organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche”.*

Il medesimo articolo, al comma 5, chiariva che per l'accesso alla prova orale, il candidato dovesse conseguire una votazione non inferiore a 21/30.

L'articolo 6, comma 7, indicava “la prova scritta e la prova orale vertono su una o più delle tematiche previste dal comma 1. La prova scritta non prevede domande a risposta chiusa”.

In data 28 settembre 2020, si riuniva la commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso in questione, nominata con Decreto Rettoriale n. 1100 del 7 agosto 2020 nelle persone della Prof.ssa Maria Antonella Galanti (ordinario presso Università di Pisa) in qualità di Presidente e dei Proff.ri Simonetta Bassi (ordinario presso l'Università di Pisa) e Sergio Giudici (ricercatore presso l'Università di Pisa) in qualità di membri, in ottemperanza a quanto richiesto dal bando all'art.5.

La Commissione, oltre a specificare le modalità di svolgimento dei test preselettivi, verbalizzava quanto segue:

“ il test preselettivo, la prova scritta e la prova orale verteranno su:

- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- competenze su creatività e pensiero divergente;*
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

La commissione in merito alla prova scritta decide quanto segue:

Prova scritta: il candidato dovrà commentare una traccia (estratta a sorte tra le tre predisposte dalla commissione) attraverso un elaborato scritto. Nella valutazione della prova scritta si terrà conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio, anche tecnico*
- chiarezza espositiva*
- pertinenza, adeguatezza e originalità.*

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di 1 ora”.

In data 20 ottobre 2020, i ricorrenti sostenevano la prova scritta, la cui traccia era la seguente “ strategie per la sollecitazione dell'intelligenza emotiva nella scuola secondaria di secondo grado con riferimento anche alla metacognizione”.

La prova si svolgeva regolarmente, con le modalità indicate nel bando.

In data 11 novembre 2020, i ricorrenti tramite il sito dell'Università di Pisa prendevano atto dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e della loro non ammissione.

I ricorrenti chiedevano all'Università di Pisa di accesso alla documentazione amministrativa inerente il concorso ed in particolare, il verbale di costituzione della commissione, copia dell'elaborato scritto, i criteri di valutazione e l'attribuzione del voto. L'Università di Pisa, evadeva l'istanza ex Legge 241/1990 e trasmetteva quanto richiesto.

Preso visione di tutta la documentazione gli istanti si determinavano ad agire per una tutela giudiziale che consenta loro di accedere alla prova orale .

DIRITTO

Violazione di legge ed eccesso di potere nella fattispecie del DR 1100 del 7.08.2020 rispetto all'art.5 del Bando di Concorso 410/2020.

Illegittima composizione della Commissione, eccesso di potere per difetto di professionalità.

Il Bando di concorso all'art.5 " Commissioni Giudicatrici" dispone, al comma 1, che " Le commissioni giudicatrici , per ciascun ordine di scuola, sono nominate con Decreto del Rettore dell'Università di Pisa", al comma 2 che " Ciascuna Commissione è composta di tre membri con competenze nell'area_della didattica e della pedagogia speciale, scelti tra i docenti, ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa e esperti esterni"

Con D.R. 1100 del 7.8.2020 il Rettore dell'Università di Pisa decretava la composizione delle Commissioni Giudicatrici per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno per l'anno accademico 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, nelle persone della Prof. Maria Antonella Galanti come presidente, due membri componenti e tre supplenti.

I due membri che hanno composto la commissione giudicatrice che ha valutato gli elaborati scritti dei ricorrenti sono la Prof. Simonetta Bassi ed il Prof. Sergio Giudici, la Prof. Bassi con la qualifica di docente ordinario di storia della filosofia presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa, il Prof. Giudici con la qualifica di ricercatore presso il dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa.

Leggendo il curriculum pubblico dei due professori risulta che il Prof. Giudici è stato membro della collaborazione NA48 e NA62 del CERN di Ginevra e ha ricoperto incarichi presso l'IFN (Istituto

Nazionale Fisica Nucleare); che si è occupato di calorimetro elettromagnetico dell'esperimento NA48-CERN, che ha partecipato alla realizzazione di contatori di veto dell'apparato sperimentale di NA62-CERN, che ha svolto attività didattica come co-docenza di laboratorio per fisici. La Prof. Bassi ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di filosofia, del corso di perfezionamento in civiltà dell'umanesimo, civiltà del rinascimento e ha avuto incarichi accademici sempre all'interno del dipartimento di filosofia.

Dalla formazione universitaria e curricolare dei due membri che hanno giudicato gli elaborati dei ricorrenti non emerge alcun elemento da cui fare presumere una loro competenza tecnica nell'ambito della didattica e della pedagogia speciale (riferita agli alunni con disabilità) non rispettando i presupposti richiesti dal bando all'art.5 a garanzia della specialità della materia trattata e della sue finalità.

L'art.9 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi prevede, in tema di commissioni esaminatrici, che le stesse "sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime ...", come richiamato dall'art. 35 comma 3 lett. e) D.lgs n. 165/2001 secondo il quale la Commissione esaminatrice per pubblici concorsi deve essere composta esclusivamente da esperti di provata esperienza nella materia del concorso.

Così che, ogni componente la Commissione giudicatrice deve possedere una consolidata competenza tecnica nelle materie oggetto del concorso maturata attraverso gli studi compiuti e le proprie esperienze lavorative e professionali; competenza che è funzionale non solo rispetto alla garanzia del buon giudizio ma anche della migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

E' evidente che il requisito di "competenza" richiesto dalla norma deve essere inteso in senso oggettivo quale possesso da parte di ciascun componente di cognizioni in almeno una delle materie del concorso nel senso che la relazione tra competenza tecnica e "materia oggetto del concorso" deve ritenersi

sussistente solo quando il commissario, sulla base del proprio pregresso compendio di studi e attività lavorative o professionali, abbia maturato una obiettiva esperienza nella materia o in specifiche e specialistiche articolazioni della medesima.

In definitiva, nel prevedere che i commissari debbano essere “tecnici esperti nelle materie del concorso”, la norma pur non riferendosi alla necessità di acquisire esasperati “specialismi”, richiede comunque una competenza tecnica nelle materie in relazione alle quali vertono una o più prove del concorso.

Quest’ultimo assunto non può trovare conforto nel caso in esame, posto che dal curriculum pubblico dei due membri componenti la Commissione giudicatrice della selezione per la scuola media di secondo grado, non risulta alcuna pregressa esperienza lavorativa o professionale, maturata nell’ambito delle materie oggetto della prova, o più in generale, come già detto, nella didattica in rapporto ad alunni con disabilità; dai curriculum non emerge nessun genere di esperienza lavorativa e professionale in qualsivoglia campo afferente, anche indirettamente, all’attività didattica di sostegno che comporti il possesso e l’acquisizione di competenze peculiari tali da differenziarla tecnicamente dall’attività didattica tout court.

Pertanto, sindacabile in sede di legittimità sarà il giudizio della Commissione espresso nelle procedure di valutazione, senza sconfinare nella sfera riservata del cd. “merito amministrativo”, nei motivi del travisamento dei presupposti di fatto, dell’ illogicità e della manifesta irragionevolezza, in quanto non espressione di discrezionalità tecnica in assenza di competenza e quindi di capacità di giudizio.

Il Rettore dell’Università di Pisa, nel nominare i membri della Commissione con il D.R. 1100 /2020 non ha rispettato i principi normativi descritti nell’art. 5 del bando, rendendo in tal modo priva di legittimità la composizione della Commissione giudicatrice e invalida l’intera procedura concorsuale (Consiglio di Stato, sent. 7353 del 2009; Tar Calabria sent. n. 1806 del 2018; Tar Lazio sent. n. 8670 del 2019).

In conclusione, la costante e univoca giurisprudenza amministrativa ci induce a concludere che l’organo giudicante è illegittimamente costituito in presenza di membri privi di comprovata esperienza

tecnica nella materie di concorso, rendendo così legittima e fondata la richiesta di annullamento della valutazione assunta nei confronti dei candidati partecipanti alla procedura concorsuale.

Violazione di legge, discrezionalità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta nella fattispecie del verbale della Commissione Giudicatrice del 28.09.2020 rispetto all'art. 6 del Bando di Concorso. Insufficienza motivazionale.

L'art.6 del bando di concorso con riferimento alla "prova di accesso" precisa che "è volta a verificare , unitamente alla capacità di argomentazione ed il corretto uso della lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di competenze:

1) didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

2) su empatia e intelligenza emotiva;

3) su creatività e pensiero divergente;

4) organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche". Prevede poi, al comma 7 , che la prova scritta dovrà vertere su una o più di queste tematiche.

Le norme appena citate indicano i confini entro i quali la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto elaborare una griglia di valutazione, senza discostarsi dagli elementi predetti, conosciuti e conoscibili dai candidati perchè scritti nel bando di concorso.

Posto quanto appena detto, affinchè emerga il vizio di illegittimità denunciato, è opportuno richiamare l'attenzione di Codesto Tribunale su quanto appreso dai ricorrenti solo in seguito alla richiesta di accesso agli atti.

L'Università, unitamente agli elaborati dei ricorrenti, trasmetteva altresì il verbale della prima riunione della Commissione giudicatrice, datato 28 settembre 2020, nel quale si leggono i criteri di valutazione della prova scritta concretamente adottati e precisamente:

1. caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio anche tecnico

2. chiarezza espositiva

3. pertinenza, adeguatezza e originalità.

Già dalla sola lettura si evince come i criteri di valutazione indicati nel verbale del 28 settembre siano nuovi e diversi da quelli richiesti nel bando.

Invero, l'unico parametro rimasto identico è quello relativo al corretto uso della lingua italiana, che può ricondursi al punto n. 1) , ossia “caratteristiche morfosintattiche e proprietà di linguaggio anche tecnico”, pur potendosi ricondurre anche quello di cui al punto 2), cioè la “chiarezza espositiva”.

Detta operazione interpretativa si giustifica solo perchè è ormai assodato, secondo anche il costante orientamento della giurisprudenza, il concetto di “discrezionalità tecnica” nell'elaborazione dei criteri di correzione.

Quello che tuttavia non sembra potersi ricondurre nell'alveo applicativo del concetto appena detto è il criterio di cui al numero 3) del verbale della prima riunione della Commissione, vale a dire la “pertinenza, adeguatezza e originalità”.

Se è vero che l'art 6 del Bando di concorso indica tra i criteri valutativi anche la creatività e il pensiero divergente, è parimenti vero che la traduzione di questo ultimo in quello della pertinenza, adeguatezza e originalità, risulta oltremodo arbitraria.

La creatività è cosa diversa dall'originalità, e se la Commissione avesse inteso tradurre un criterio (creatività) nell'altro (originalità) avrebbe dovuto darne conoscenza prima dello svolgimento della prova scritta.

Tale criterio neppure era desumibile o suggeribile dalla traccia assegnata “Strategie per la sollecitazione dell'intelligenza emotiva, con riferimento anche alle competenze metacognitive, nella scuola secondaria di secondo grado”, che non lascia margine di interpretazione per presupporre uno sviluppo originale dell'elaborato . Pertanto, o la Commissione informava prima i candidati che uno dei criteri di valutazione sarebbe stato quello dell'originalità, o dalla traccia del tema si sarebbe dovuto presumere in modo evidente ed esplicito che oltre alla capacità argomentativa e al corretto uso della lingua italiana, accompagnata al possesso di competenze didattiche diversificate secondo il grado di scuola, sarebbe stato dato rilievo all'originalità.

Il criterio dell'originalità per sua natura è non solo discrezionale e soggettivo, ma di difficile

connotazione tecnica e lascia ampio potere di valutazione se non ne vengono specificati i confini; in assenza il discrimine tra discrezionalità amministrativa e arbitrarietà diviene incerto e aleatorio.

In sintesi, non è possibile penalizzare una prova scritta che è un elaborato sintetico, tecnico e rivolto alla didattica speciale, perchè privo o di non sufficiente originalità, concetto non riconducibile a nessuno dei criteri indicati nel bando.

Da ciò discende la violazione di legge per discrezionalità in assenza di parametri per valutare l'originalità di un elaborato, di disparità di trattamento perchè in assenza di motivazione ma solo di espressione numerica non è dato individuare le modalità di valutazione dell'originalità del tema, di ingiustizia manifesta in assenza di trasparenza e di elementi per dare un senso al voto attribuito.

Va altresì detto che la valutazione della commissione è stata espressa in voto numerico per tutti e tre i parametri valutativi e su ciò la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, solo se mancano i criteri di massima e precisi canoni di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere legittima la valutazione in forma numerica. Questo a patto che dai criteri possa desumersi con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi obiettivi, i criteri di massima e i parametri di riferimento cui raccordare il punteggio (Consiglio di Stato 2573/2019).

Il concetto di sufficienza motivazionale, per cui il voto numerico attribuito alle prove nell'ambito di un concorso o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della stessa commissione, presuppone come corollario la prefissazione dei criteri di valutazione che soprassedono al voto da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni finali in ossequio ai parametri di riferimento cui raccordare il punteggio.

Non v'è dubbio che la Commissione esaminatrice nel determinare i criteri di valutazione non debba cadere nella discrezionalità tale da pregiudicare la valutazione finale.

Nel caso di specie i ricorrenti candidati non sono stati informati dei criteri di valutazione che la commissione avrebbe adottato nella correzione degli elaborati scritti, criteri conosciuti solo dopo l'accesso agli atti.

La giurisprudenza è unanime nel concludere che sebbene la Commissione valutatrice di una prova concorsuale non debba necessariamente motivare l'attribuzione numerica del voto con un giudizio sintetico, debba comunque rendere edotti i candidati della griglia che intende adottare per esprimere un giudizio valutativo dell'elaborato per non cadere nel vizio di legittimità. Detta griglia non compare nel verbale in esame, ove si legge sic et simpliciter il voto numerico attribuito, in assenza di qualsivoglia range o "scala" di valutazione.

Il profilo di illegittimità emerge icto oculi anche rilevando che il criterio dell'originalità in discorso, nella redazione di un elaborato, costituisce, subito dopo il corretto uso della lingua italiana, la linea guida, e necessariamente deve essere tenuto in considerazione dai partecipanti ad una procedura selettiva, orientando l'intera stesura di un tema.

Ne consegue, pertanto, che i ricorrenti si sono cimentati nello svolgimento della traccia estratta, misurandosi con tutti gli altri partecipanti, per riuscire in una prova di fondamentale importanza per il loro futuro professionale, senza essere a conoscenza dei concreti criteri di valutazione, ma soprattutto senza la consapevolezza che uno di questi era l'originalità.

E allora, in difetto di tale conoscenza, chiunque come gli istanti avrebbe condotto la prova concorsuale focalizzando l'attenzione sul corretto uso della lingua italiana, sulla pertinenza delle argomentazioni al tema proposto, sulla chiarezza espositiva, indubbiamente tralasciando l'aspetto dell'originalità, perchè in nessun atto prodromico alla prova o diversa comunicazione, indicato o altrimenti comunicato.

Violazione di legge - Eccesso di potere non trasparenza amministrativa

Il principio della trasparenza amministrativa, definito e ampliato nel suo significato nel corso degli anni, è posto a tutela dei cittadini che possono vedere in che modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della Pubblica Amministrazione e le ragioni e giustificazioni di uno specifico Provvedimento amministrativo da cui sorge l'obbligo di motivazione del Provvedimento stesso da parte dell'Amministrazione che si collega indirettamente al principio di trasparenza. Questo principio si traduce, nell'ambito delle procedure concorsuali, nell'obbligo a carico dell'Amministrazione di

rendere edotti e partecipi gli interessati di tutti gli atti che dovranno essere posti in essere per l'espletamento della procedura stessa.

La procedura concorsuale si apre con la pubblicazione del bando e prosegue con tutti i provvedimenti e verbali inerenti le modalità di svolgimento delle prove, ed in particolare in ordine alla tempistica di esecuzione delle prove scritte.

Senza dubbio il primo atto rimesso alla Commissione Giudicatrice, dopo la sua composizione è rendere noto ai partecipanti le modalità di svolgimento delle singole prove con indicazione della tempistica a disposizione, di ogni eventuale accorgimento da seguire durante l'espletamento della prova.

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario".

In base all'art. 27 del r.d. n. 1953 del 1926 "di tutte le operazioni del concorso viene redatto quotidianamente processo verbale che viene sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione"

Per costante giurisprudenza, la verbalizzazione delle prove concorsuali ha funzione strumentale e di carattere probatorio per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione pur non essendo di per sé idonee ad inficiare la procedura, possono comprometterla.

Nel caso di specie tuttavia, nessun verbale del tipo sopra detto, risulta sussistere materialmente.

In esito all'accesso agli atti infatti, non è stato trasmesso nessun documento che desse conto degli adempimenti espletati dalla Commissione giudicatrice il giorno della prova, nè uno precedente, col quale venivano resi edotti i partecipanti delle modalità tecniche di svolgimento della stessa.

I ricorrenti infatti, hanno appreso della durata della prova scritta solo il giorno stesso, quando venivano altresì a conoscenza di altre peculiarità quali l'obbligo di rispettare le venti righe a disposizione pena l'esclusione dalla procedura.

Legittimo affidamento

Nei motivi descritti è ravvisabile anche la violazione del legittimo affidamento quale principio correlato ai concetti di concretezza, auto responsabilità e oggettiva competenza professionale da cui far discendere la valutazione, sia essa positiva che negativa, frutto di un esame della prova concorsuale da parte di un esperto in materia, che non potrà essere, in assenza di prova contraria, un professore di fisica e di filosofia svolgenti attività didattica, non rapportabile agli alunni di scuola secondaria, visto che entrambi insegnano all'università, e non conoscitori della pedagogia speciale applicabile agli alunni che si trovano in una situazione di disabilità fisica o psichica.

Il legittimo affidamento rappresenta la tutela di chi confida in una certa situazione che appare conforme al dettato normativo, in questo caso al testo del bando di concorso, ma non lo è. Il principio della buona amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione deve oggi, in virtù del ruolo svolto dalla giurisprudenza sovranazionale, essere visto come principio cardine del diritto nazionale e non.

È ben inteso che il legittimo affidamento è un principio, sotteso ad ogni aspetto della procedura concorsuale, che pur apparendo un concetto generale e oltremodo comprensivo, nel caso di un pubblico concorso assume sembianze che possono riassumersi come segue:

Tutti i partecipanti confidano nella regolarità della pubblica selezione cui partecipano investendo tempo, energie e speranze, ed in ogni suo aspetto, non solo quello inerente la specifica competenza di chi è chiamato a giudicarli, ma anche e soprattutto nella trasparenza e nella chiarezza delle modalità di espletamento di ogni fase di concorso, partendo dalla completezza del bando, passando attraverso la tempestività delle comunicazioni ad esso inerenti – soprattutto quelle relative ai criteri che la Commissione giudicatrice seguirà nella correzione delle prove - sino ad arrivare alla logicità e compiutezza delle valutazioni rese, per motivi anche afferenti alla possibilità di eventualmente poter contestarne gli esiti.

Dunque la lesione del legittimo affidamento, potrebbe considerarsi un contenitore di tutti i motivi di ricorso sino ad ora articolati, che costituiscono violazione di legge, ciò che è certo è che quest'ultimo è la ragione per cui è consentito a tutti agire giudizialmente nei confronti della Pubblica

Amministrazione che – nel caso che qui occupa- con i decripti comportamenti, ha certamente prodotto una lesione dello stesso.

Istanza cautelare monocratica

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con particolare riferimento ai provvedimenti ad personam adottati dalla Commissione Giudicatrice del concorso bandito con D.R. 401/2020 per l'anno accademico 2019-2020 nella parte in cui è stata attribuita la votazione numerica ad ogni singolo ricorrente inferiore al minimo richiesto (21/30) per l'accesso alla prova orale e conseguentemente del D.R. 212 del 21.12.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, con contestuale richiesta di ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale della selezione in esame.

In ordine al fumus boni iuris ci riportiamo integralmente ai motivi indicati nel ricorso e posti a fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al periculum in mora, le prove di esame da cui illegittimamente sono stati esclusi i ricorrenti sono terminate con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, che ad oggi non ha avuto ancora inizio, e per cui, nell'interesse dell'Amministrazione, e nella possibilità di posticipare l'inizio del corso, alla luce anche della situazione pandemica purtroppo ancora in atto, che costituisce motivo di ritardo nell'interfacciabilità dello svolgimento del corso, la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non potranno essere rinviati alla decisione di merito.

Istanza cautelare collegiale

In ogni caso si chiede, per le ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento cautelare monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile, consentendo ai ricorrenti di essere ammessi alla prova orale prima dell'inizio o completamento del corso di specializzazione di cui al D.R. 401 del 2020.

Istanza ex art. 52, comma 2, c.p.a.

Il ricorso in oggetto viene notificato a un controinteressato, individuato come vincitore del concorso in oggetto ed inserito utilmente nella graduatoria pubblicata con D.R. 212/ 2020.

Qualora Codesto Tribunale ritenesse necessaria la notificazione del ricorso a tutti i controinteressati (i 75 ammessi al corso), si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione mediante pubblici proclami, con modalità telematica.

PQM

si chiede che Codesto T.A.R., previo accoglimento dell'istanza cautelare, voglia:

1) In accoglimento dei motivi indicati nel ricorso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura de qua (prova orale);

*2) Annullare i Verbali della Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, di cui al D.R. 401 del 26.02.2020, nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale di detto concorso per non aver conseguito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30, esito reso noto mediante affissione all'albo dell'Università di Pisa dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e **per l'effetto, qualora Codesto Organo Giudicante lo ritenesse opportuno, ordinare che la correzione dell'elaborato valutato non idoneo da parte della Commissione venga ripetuta in diversa composizione, con l'adozione di modalità idonee a garantire l'anonimato;***

- annullare il Decreto Rettoriale protocollo n. 1100 del 7.08.2020, nella parte in cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – anno accademico 2019-2020- per la scuola secondaria di secondo grado, conosciuto all'esito dell'istanza di accesso agli atti;

- annullare il verbale della prima riunione della Commissione Giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2019-2020 del 28 settembre 2020, conosciuto all'esito dell'istanza di accesso agli atti;

- annullare ogni altro atto connesso, presupposto e pregiudizievole e nello specifico l'approvazione definitiva dell'elenco degli ammessi al corso di specializzazione al termine dell'espletamento delle prove orali pubblicato in data 21.12.2020 con D.R. n. 212.

Con vittoria di spese e onorari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, questo è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Si producono:

1) Verbali Commissione Giudicatrice della seduta del 7 novembre 2020;

2) D.R. 401 del 2020;

3) D.R. 497 del 2020;

4) D.R. 527 del 2020;

5) D.R. 772 del 2020;

6) D.R. 1125 del 2020;

7) D.R. 1762 del 2020;

8) D.R. 1100 del 2020;

9) Curriculum membri Commissione Giudicatrice;

10) Verbale Prima riunione Commissione del 28 settembre 2020;

11) Elenco ammessi prova orale pubblicato il 11 novembre 2020;

12) D.R. 212 del 2020;

13) D.M. 95 del 2020.

Pisa- Firenze, lì 04.01.2021

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso al Tar Toscana veniva notificato al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, all'Università degli Studi di Pisa, alla Commissione Giudicatrice del Concorso a mezzo posta certificata in data 4 gennaio 2021, e altresì alla Sig.ra Giorgia Feraudo , in qualità di controinteressato, mediante consegna a mani proprie da parte dell' Unep del Tribunale di Massa, *in* data 8 gennaio 2021.

In data 14 gennaio 2021 si procedeva al deposito telematico del ricorso, dei documenti allegati, dell'istanza di fissazione di udienza di discussione e al pagamento del relativo Contributo Unificato.

Il Tar della Toscana, in data 15 gennaio 2021, inviava via Pec all'indirizzo del domiciliatario due comunicazioni:

- Avviso di deposito presso la Segreteria del decreto cautelare n. 29/2021 con il seguente esito *“accoglie respinge fissa camera di consiglio al 10.02.2021”* con assegnazione Nrg 57/2021;
- Avviso di Camera di Consiglio Giudizio Cautelare ex art. 55 CPA, fissata per il giorno 10.02.2021 alle ore 9,30

Il decreto cautelare n. 29/2021, nel suo contenuto per esteso, contiene oltre alla fissazione della Camera di Consiglio per la decisione sull'istanza cautelare, come da esito riportato nell'avviso di deposito , anche l'ordine di integrazione del contraddittorio disposta dal Tar, che autorizzava la notifica per Pubblici Proclami sul sito dell'Università di Pisa ed ordinava altresì la notifica ad ulteriori 4 controinteressati, entro la data del 31 gennaio 2021, con deposito delle relative prove nei successivi dieci giorni.

Solo in data 02 febbraio 2021 il difensore aveva contezza del contenuto del decreto 29/2021, cadendo in un errore incolpevole fuorviato dall'oggetto dell'avviso del 15.01.2021 che non fa menzione alcuna dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Procedeva immediatamente alla notifica per pubblici proclami del ricorso nell'area tematica del Ministero dell'Istruzione, mentre non era in grado di provvedere alla notifica ad almeno altri 4 controinteressati non avendo conoscenza direttamente o indirettamente dei dati relativi alle residenze di altri candidati. Di ciò veniva notiziato il Collegio con deposito nel PAT, attestato dalla Segretaria in data 04 febbraio 2021.

In data 06 febbraio 2021, il Tar Toscana comunicava via pec al domiciliatario l'avviso di discussione dell'udienza da remoto .

All'**udienza del 10 febbraio 2021**, il Presidente del Collegio rinviava per il **completamento delle notifiche** alla Camera di Consiglio del 24 febbraio 2021. Di seguito il verbale:

“L'udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020. Sono presenti gli avvocati Baregi Francesca per i ricorrenti e Elena Orbin Michelucci per l'Università di Pisa, tutti noti all'ufficio. Ciascuno dei difensori presenti dichiara di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, e dà atto della propria libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali. I difensori presenti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza e si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 134 del 22 maggio 2020. Viene disposto il rinvio del ricorso alla camera di consiglio del 24 febbraio 2021 per il completamento delle notifiche. Al termine della discussione i difensori dichiarano che non c'è stata alcuna interruzione del collegamento e di aver potuto seguire per intero la discussione stessa “

Il difensore dei ricorrenti provvedeva in data 10 febbraio 2021 a richiedere la pubblicazione per pubblici proclami sul sito dell'Università degli Studi di Pisa, allegando il testo integrale del ricorso introduttivo, l'elenco dei nominativi degli eventuali controinteressati ed il testo del decreto n. 29/2021.

In pari data il difensore dei ricorrenti inviava all'Università di Pisa istanza urgente di accesso agli atti per reperire gli indirizzi di residenza di almeno 4 soggetti controinteressati.

La notifica per pubblici proclami sul sito dell'Università andava a buon fine come da comunicazione del 17.02.2021. Inoltre, reperiti gli indirizzi di 4 controinteressati per vie brevi - l'Università infatti evadeva l'istanza di accesso solo in data 16 febbraio -si procedeva alla notifica tramite l'Unep del Tribunale di Pisa con consegna a mani (sig. Giovanna Tennirelli) in data 11.02.2021, con notifica a mezzo posta (sig.re Roberta Chiavistelli e Melania Gliozzi) in data 12.02.2021, mentre la sig. Giulia Scarpone risultava irreperibile all'indirizzo conosciuto e cioè Volterra, Vicolo Vecchi Ammazatoi n.3.

Il giorno 24 febbraio 2021, la scrivente depositava nota di udienza nella quale si dava prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio disposta dal Tar, riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso.

All' **udienza del 24 febbraio 2021** la causa veniva decisa:

“I giudizio cautelare viene trattato secondo quanto disposto dall'art. 25, II comma, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183. Si dà atto che l'Università degli Studi di Pisa ha effettuato il deposito di note di udienza in data 23.02.2021. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legge, la domanda cautelare passa in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 c.p.a, omissis ogni avviso”

Il Tar con la sentenza n.297/2021 pubblicata il 24.02.2021, ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1 lett c) del Cpa.

Tale pronuncia è ingiusta ed erronea e con il presente ricorso in appello se ne chiede l'integrale annullamento per i motivi che di seguito si vanno ad indicare.

MOTIVI

1 Error in procedendo e in iudicando: illegittimità della Sentenza n. 297/2021 per violazione dell'art. 27 c.p.a.

Il ricorso proposto dalle ricorrenti avanti al Tar Toscana ha ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di non ammissione alla prova orale del concorso per l'accesso al corso di specializzazione per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, adottati dalla Commissione esaminatrice nominata dal Rettore dell'Università di Pisa e resi noti mediante pubblicazione sull'Albo dell'Università di Pisa in dat 10-11 novembre 2020 dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Il combinato disposto degli artt. 27 , 41 comma 2 e 49 C.p.a. si risolve nella regola per cui il giudizio è correttamente instaurato con la notifica del ricorso, oltre che all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, ad almeno uno dei soggetti controinteressati, salvo la necessità, rimessa alla valutazione del Giudice, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quei controinteressati a cui il ricorso non sia stato inizialmente notificato.

Nel processo amministrativo è parte necessaria l'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, mentre sono solo eventuali i controinteressati, non contemplati nè agevolmente identificabili dal provvedimento.

Come più volte affermato in giurisprudenza, la qualità di controinteressato è connessa ai vantaggi e benefici che un determinato soggetto può trarre dal provvedimento amministrativo impugnato, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo uguale e speculare a quello del ricorrente che ritiene di essere stato leso. Conseguentemente la nozione di controinteressato in senso tecnico, necessita del concorso di due elementi essenziali: quello formale, da ricercare nell'immediata individuabilità del soggetto in questione, quello sostanziale, che consiste nel riconoscimento in capo al soggetto di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato.

In materia di impugnazione avverso procedure concorsuali, vige il principio dell'obbligatorietà di notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato e l'inconfigurabilità di "altri" controinteressati può essere sostenuta quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, quando l'interesse attribuibile in senso formale e sostanziale all'identità controinteressato non è qualificato nè qualificabile e pertanto non tutelabile con l'ordine di integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 cpa.

Nel gravame proposto dai candidati di una selezione per la partecipazione ad un corso di specializzazione, la non ammissione alla prova orale non costituisce elemento sufficiente ad individuare come parte necessaria del processo dei controinteressati che potranno configurarsi tali solo dopo l'eventuale superamento della prove orale e successivo inserimento nella graduatoria di accesso al corso.

Pertanto, il ricorso proposto dagli odierni appellanti in primo grado, finalizzato all'ammissione ad una prova(orale) intermedia della selezione, ed avente ad oggetto l'annullamento del giudizio adottato dalla commissione esaminatrice di non superamento della prova scritta, doveva essere notificato solo all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, in assenza di diretti controinteressati formali e sostanziali. Indi il contraddittorio era integro già al momento del deposito del ricorso e cioè in data 14.01.2021 e l'ordine contenuto nel decreto n.29 del 15.01.2021 fa del contraddittorio un *ingombro* (come diceva Carnelutti) in quanto non utile nel processo in assenza di ragioni per contraddire.

Da una parte sussiste l'onere di impugnare immediatamente un atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, dall'altra l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo della procedura concorsuale. Nella questione in oggetto sottoposta al Tribunale Amministrativo Toscano , l'eventuale annullamento dell'atto endoprocedimentale (non ammissione alla prova orale) non avrebbe avuto effetto caducante ma solo viziante della procedura non in rapporto di presupposizione- consequenzialità tra l'atto impugnato e la graduatoria finale.

Questa difesa ha voluto rispettare il *dictat* dell'art. 27 cpa, onde evitare possibili questioni relative alla legittimità dei controinteressati, per motivi di economia processuale e per non spostare l'attenzione del Giudicante dalla questione sottoposta alla sua attenzione, notificando il ricorso ad almeno un controinteressato, individuata nella Sig.ra Giorgia Feraudo, ammessa alle prove orali della selezione a cui il ricorso è stato notificato in data 08 gennaio 2021.

Sempre nel rispetto dei principi sopra richiamati e della necessità ed opportunità di avere un provvedimento cautelare che consentisse ai ricorrenti di partecipare alle prove orali, questa difesa ha avanzato istanza di notifica per pubblici proclami, non avendo a disposizione I dati anagrafici di altri controinteressati se non quelli della Sig. Feraudo, nel caso in cui la notifica non fosse andata a buon fine.

Riteniamo pertanto che il contraddittorio fosse integro e regolarmente costituito al momento del deposito del ricorso e cioè alla data del 14 gennaio 2021 e che l'ammissibilità dello stesso consentisse al Tar di decidere sull'istanza cautelare non configurandosi prima della formazione della graduatoria finale situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista ai ricorrenti.

I ricorrenti chiedevano che una commissione rivedesse i propri elaborati dopo aver denunciato vizi formali e sostanziali dell'operato della Commissione Esaminatrice, non precludendosi la possibilità di svolgere le prove orali, e solo al verificarsi di un concatenarsi di eventi positivi per i ricorrenti, si sarebbe reso eventualmente necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti già ammessi al corso, venendosi a configurare la possibilità che tali ulteriori soggetti potessero essere

lesi dal provvedimento e dalle sue conseguenze, determinando la necessità di divenire parti necessarie del giudizio.

Ci preme evidenziare che il concorso-selezione di cui trattasi non comporta un accesso al lavoro secondo un bando numerico, ma alla partecipazione ad un corso di specializzazione la cui portata di iscritti può essere ampliata numericamente senza recare danno nè ai partecipanti già individuati in graduatoria nè all'amministrazione, con onere di spesa a carico degli interessati (euro 2.500,00), ed inoltre si tratta di corsi a cadenza periodica generalmente annuale e quindi ripetibili.

2- Error in procedendo e in iudicando. Illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza della sentenza n. 297/2021 per violazione dell'articolo 41 comma 2 e 4 cpa

A questa difesa rimane difficile dare una qualificazione all'errore commesso dal Giudice nell'aver reso una sentenza non rispondente alla verità processuale e agli accadimenti relativi che portiamo all'attenzione di Codesto Collegio .

Nella sentenza impugnata il Tar Toscana, nel dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 35 comma 1 lett. c) cpa, afferma *“che parte ricorrente ha documentato in giudizio di aver richiesto il data 02 febbraio 2021 (e, quindi, quando era ormai scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio fissato al 31 gennaio 2021) ed effettuato la pubblicazione in forma digitale sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e non sul sito dell'Università degli Studi di Pisa, come prescritto dal decreto Presidenziale 15 gennaio 20210 n. 29; pertanto, è del tutto mancata la pubblicazione all'albo dell'Università degli Studi di Pisa prescritta dal decreto n. 29 e detta omissione risulta insuscettibile di giustificazione, sia in punto di fatto (la richiesta di pubblicazione risulta, infatti, essere stata indirizzata, a termine per l'integrazione ormai scaduto, ad indirizzo PEC del Ministero della Pubblica Istruzione e non dell'Università degli studi di Pisa) che di diritto (in considerazione della personalità giuridica dell'Istituzione universitaria in discorso e dell'impugnazione di atti ad essa esclusivamente riferibili)”*.
Prosegue poi il Tar nel ritenere *completamente irrilevante la documentazione depositata in giudizio in data 22 febbraio 2021 (a termine per il deposito, quindi ormai abbondantemente scaduto) [...]*

definendo *irrituale* la notifica per pubblici proclami sul sito dell'Università, poichè inviata dopo la scadenza del termine perentorio previsto nel decreto n. 29/2021 (*precisamente il 10 febbraio 2021*) e perchè *non contenente il sunto dei motivi come prescritto dal decreto* e anche la *notifica alla quattro controinteressate risulta essere stata passata in notifica (precisamente l'11-12 febbraio) a termine per l'integrazione del contraddittorio ormai scaduto, senza che parte ricorrente abbia tempestivamente rappresentato in giudizio le difficoltà di ottenere gli indirizzi delle controinteressate o presentato o una richiesta di proroga del termine per la notificazione.*

Dalla sola lettura del testo della sentenza emerge *icto oculi* una contraddizione. Il Tar infatti, articola la motivazione partendo da un presupposto che, seppur formalmente corretto – salvo l'errore scusabile di cui appresso si dirà- ,di fatto è stato dallo stesso Collegio superato, allorchè all'udienza del 10 febbraio 2021, ha rimesso in termini la scrivente per il *completamento delle notifiche* – come si legge dall'estratto del verbale di udienza- , fissando un'ulteriore Camera di Consiglio al giorno 24 febbraio 2021.

E allora, delle due l'una: o il ricorso era improcedibile già alla data del 10 febbraio, per aver la scrivente depositato la prova delle notifiche in esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio a termine imposto dal Tar, già spirato, oppure, avendo autorizzato come da verbale una remissione in termini, l'attività procuratoria e di notifica eseguita entro la data del 24 febbraio 2021 deve considerarsi tutt'altro che irrilevante, bensì l'adempimento vero e proprio dell'ordine di integrazione nel nuovo termine concesso, sino alla successiva udienza.

Fermo quanto detto nel precedente motivo circa l'insussistenza di controinteressati sostanziali ai quali dover notificare il ricorso, la ratio e l'essenza della norma di cui all'art. 41 comma 4 cpa è quella di tutelare tutti i controinteressati.

Autorizzare una notifica per pubblici proclami ed in aggiunta ordinare la notifica ad almeno 4 controinteressati è un paradosso giuridico, essendo la notifica per pubblici proclami a tutela di tutti i potenziali controinteressati senza che sia necessario effettuare una doppia notifica per 2, 3, 4 o qualsivoglia altro numero di soggetti indicato dal Collegio.

Scopo ultimo del processo è di favorire una pronuncia di merito a tutela delle situazioni giuridiche soggettive garantite dalla Costituzione senza “ *assecondare decisioni di rito che non siano in un rapporto ragionevole di proporzionalità con lo scopo perseguito*” (Consiglio di stato, Sez V, ordinanza 20 aprile 2020, n. 2489).

Pertanto, questa difesa ha provveduto all'integrazione del contraddittorio rispettando l'ordine del Tribunale entro l'udienza del 24.02.2021 e precisamente con i Pubblici Proclami in data 10.02.2021 e a 4 controinteressati il 11-12.02.2021. La mancata ricezione della notifica da parte di un controinteressato risultato irreperibile non avrebbe comportato, se ritenuta in sentenza, la dichiarazione di improcedibilità ex art.35 lett.c) cpa, perchè compito dell'ufficiale giudiziario a cui è devoluto l'onere di eseguire la consegna dell'atto giudiziario secondo quanto dispone il cpc, è in caso di irreperibilità attivarsi con le modalità di cui all' art.140 cpc.

L' anomalia della sentenza impugnata non deriva dal fatto che i ricorrenti abbiano adempiuto in ritardo all'ordine di integrazione di cui al decreto 29 del 15.01.2021 , ma dal fatto che il Tribunale ha ignorato la concessione dell'ulteriore termine per provvedere determinato dal rinvio per completamento delle notifiche di cui al verbale di udienza del 10.02.2021 e tutta l'attività procuratoria spesa.

3- Error in procedendo e in iudicando. Ingiustizia e irragionevolezza della sentenza per violazione dell'art. 33 comma 3 cpa e 37 cpa

Come denunciato nella descrizione dello svolgimento del processo, lo scrivente legale ha avuto conoscenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tar con il decreto n. 29/2021, solo in data 02 febbraio, accedendo al portale del PAT per prendere visione della costituzione in giudizio dell'Università di Pisa, e dunque, oltre lo spirare del termine concesso dal Tar per l'integrazione ordinata.

La comunicazione del decreto in discorso avveniva con la seguente modalità: comunicazione via Pec da parte della Segreteria del Tar Toscana in data 15.01.2021 dell'avviso di deposito decreto cautelare, precisamente “*si comunica che in data 15.01.2021 è stato depositato presso questa Segreteria il decreto*

cautelare numero 29/2021 con il seguente esito: Accoglie Respinge Fissa Camera di Consiglio al 10/02/2021”.

Ottemperando all'ordine seppur sindacabile, e in maniera tardiva, la scrivente provvedeva alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIUR, e partecipava alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2021, riferendo al Presidente del Collegio di essere incorsa in errore ad eseguire la notifica per pubblici proclami su un sito Ministeriale diverso da quello dell'Università di Pisa e che non aveva provveduto alla notifica ai quattro controinteressati nell'impossibilità di reperirne le residenze.

Il mancato rispetto dell'ordine di integrazione di cui al decreto n. 29 veniva motivato dalla scrivente, dal fatto di essere stata indotta a ritenere che il contenuto del decreto fosse quello anticipato in maniera sintetica e sotto la voce *esito*, nella comunicazione via pec della Segreteria.

L'improcedibilità, quale effetto della mancata integrazione del contraddittorio presuppone che *“l'ordinanza con la quale è stata autorizzata l'integrazione dello stesso sia stata regolarmente comunicata e ricevuta a mezzo pec all'indirizzo al quale il difensore ha dichiarato nel ricorso introduttivo, di voler ricevere le comunicazioni di segreteria”* (Sent. CDS 2147/2015 e Tar Lazio 11070/2018). Se l'improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio va intesa come sanzione correlata al mancato adempimento di un ordine del Giudice, dal punto di vista pratico i problemi applicativi di questa fattispecie sono affievoliti in considerazione del fatto che il Giudice può ordinare l'integrazione in qualunque momento del processo.

All'udienza del 10 febbraio, nulla replicando l'amministrazione in assenza di collegamento audio (da notare che nel verbale di udienza testualmente è riportato *“ I difensori dichiarano che non c'è stata alcuna interruzione del collegamento e di aver potuto seguire per intero la discussione stessa”*), il Collegio rinviava per il **“completamento delle notifiche”** all'udienza del 24 febbraio.

La scrivente procedeva pertanto alla notifica per pubblici proclami sul sito dell'Università di Pisa in data 10 febbraio 2021 e alla notifica a 4 controinteressati in data 11- 12 febbraio 2021, come confermato nella stessa sentenza impugnata che però conclude *“a termine per l'integrazione del contraddittorio ormai scaduto”*.

Queste sono le considerazioni, per dare un senso logico a questa sentenza: o il Collegio ha travisato, dimenticato, ignorato, quanto deciso all'udienza del 10 febbraio 2021 ove chiaramente, come si legge dal verbale, rimetteva in termini per completare le notifiche, o doveva dichiarare l'improcedibilità già alla stessa udienza del 10 febbraio.

Al contrario invece il Tar, nella sentenza in discorso, imputa l'improcedibilità del ricorso a quanto questa difesa non ha fatto entro il termine di cui al decreto n. 29, ovvero il 31 gennaio 2021, vanificando tutta l'attività procuratoria svolta dal 10 febbraio al 24 febbraio.

Nell'atto impugnato regna una grande confusione che rende difficile darne una spiegazione giuridicamente e logicamente coerente, in quanto, se l'attività svolta nell'arco temporale dal 10 febbraio al 24 febbraio è stata ritenuta ultra termine perchè soffermarsi, nella stringata motivazione della sentenza, sulle modalità di esecuzione delle notifiche.

Ed invero, la notifica per pubblici proclami viene ritenuta *irrituale, non contenendo il sunto dei motivi come prescritto dal decreto più volte richiamato*. Unica spiegazione è che sia rimasto in memoria un vetusto provvedimento di richiesta di notifica per pubblici proclami quando la stessa avveniva solo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in assenza di un Albo personalizzato di ciascuna Pubblica Amministrazione, e con un elevatissimo costo quantificato a pagina di talchè il sunto rendeva possibile al ricorrente contenere i costi .

Oggi la notifica viene fatta con pubblicazione sull'Albo in via telematica e senza alcuna spesa, cosicchè per quale ragione pubblicare un sunto sulla cui intellegibilità molto sarebbe da dire e non il testo integrale del ricorso, completo di documentazione allegata!?

In sintesi, il provvedimento impugnato dovrà essere annullato perchè:

1 - il contraddittorio era integro e perfettamente costituito alla data del deposito del ricorso ,il 14 gennaio 2021 in assenza di controinteressati sostanziali e formali non configurabili al momento della notifica del ricorso art. 27 cpa

2 – la dichiarazione di improcedibilità si basa sul mancato rispetto del termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio fissato in epoca precedente (decreto 29/2021- 31 gennaio 2021)

a quella di completamento delle notifiche (udienza 24 febbraio 2021) vanificando tutta l'attività ordinata ed espletata entro il nuovo termine concesso all'udienza del 10 febbraio 2021

3 - l'errore eventualmente imputabile a questa difesa non può che essere ritenuto scusabile ai sensi dell' art. 37 cpa e alla luce del principio di preservare il diritto costituzionale ad agire e difendersi in giudizio di fronte a rigori procedurali, risolvendosi anche in una deroga al principio della perentorietà dei termini processuali al fine di non inficiare il principio di pari dignità tra l'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale all'istante e non creare un *vulnus* nella controparte. Errore scusabile e comunque superato dalla concessa *remissione in termini* per il completamento delle notifiche

La sentenza impugnata merita di essere annullata per i motivi esposti senza poter tralasciare una palese incongruenza tra l'iter procedurale decritto e verificabile sul portale del PAT e la motivazione del provvedimento stesso che travolge con il giudizio di improcedibilità tutto l'iter ignorando le regole del giusto processo per cui se il giudice ritiene di concedere alla parte un rinvio per completare le notifiche differendo ad altra udienza la decisione sull'istanza cautelare, per sua natura dotata di urgenza, non può argomentare in punto di rito l'inadempienza, quella accertata nella prima udienza, già di per se sanata con la remissione in termini.

I ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi, in accoglimento del presente ricorso, ripropongono interamente le domande, richieste ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art.101 cpa ed insistono sull'istanza cautelare in presenza sempre di un sempre vivo interesse ad accedere con riserva alle prove orali della selezione per l'accesso al corso di specializzazione per l'insegnamento del sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, corso che viene bandito con cadenza periodica dall'Università di Pisa e

Chiedono

che l'Ecc. Mo Consiglio di Stato voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana pubblicata il 24.02.2021 e recante il n.297, qualora il Collegio ne ritenga sussistenti i presupposti, senza rinvio

ex art. 105 cpa, decidendo anche in ordine alla domanda cautelare proposta nel ricorso di primo grado da intendersi ivi integralmente riproposta

- annullare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana pubblicata il 24.02.2021 e recante il n. 297, con rinvio al giudice di primo grado affinché decida sull'istanza cautelare e sul merito del ricorso.

Vittoria di spese e onorari di causa.

Il CU dovuto e versato è di euro 987,00

Sono prodotti i seguenti documenti :

1. Sentenza Tar Toscana n.297/2021

2. Fascicolo di primo grado :

a) ricorso notificato b) documenti allegati (n.) c) istanza fissazione di udienza d) notifica per pubblici proclami e) notifica a 4 controinteressati

3. Comunicazioni Segreteria TAR 15.01.2021 e decreto n. 29/2021

3. Estratti verbali udienza 10.02 e 24.02.2021

4. Istanza fissazione udienza CDS

Pisa 16.02.2021

Avv. Francesca Baregi